

**Statuto Associazione**  
**“G.U.C.S.**  
**Gruppo Unità Cinofile da Soccorso,**  
**Associazione Volontari Protezione Civile”**

**Art. 1**  
**Costituzione, denominazione e sede**

- 1) E' costituita a Terranuova Bracciolini l' associazione denominata **“G.U.C.S. Gruppo Unità Cinofile da Soccorso, Associazione Volontari Protezione Civile”** senza fini di lucro, con sede in Via Botriolo 39/b , Terranuova Bracciolini , 52028 Arezzo
- 2) La durata dell'Associazione è illimitata.

**Art. 2**  
**Scopi e finalità**

1) L'Associazione ispirandosi ai principi della solidarietà umana si prefigge come scopo di perseguire il fine della solidarietà civile, culturale e sociale attraverso la partecipazione diretta, con particolare attenzione al settore cinofilo.

L'Associazione è apartitica e aconfessionale e non persegue fini di lucro e tutte le cariche sociali sono assolutamente gratuite.

2) In particolare per la realizzazione dello scopo prefisso e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, l'Associazione si propone di:

a) operare per la salvaguardia della Popolazione Civile e del territorio attraverso forme di collaborazione con le autorità e gli Enti competenti;

b) contribuire allo sviluppo e potenziamento della Protezione Civile, collaborando con le autorità e gli Enti competenti per migliorare l'utilizzo delle risorse;

c) promuovere la preparazione dei Volontari con interventi d'informazione, studio, dibattito e addestramento nel pieno rispetto dell'autonomia decisionale;

d) mantenere vivo lo spirito di Volontariato di Protezione civile attraverso

manifestazioni (svolte anche in collaborazione con altri Enti pubblici e privati operanti nello stesso ambito) culturali, didattico scientifico sportivo e ricreativo.

e) ricognizione di aree disastrose finalizzata alla ricerca di persone disperse anche a mezzo di unità cinofile;

f) compiere interventi di appoggio in azioni di soccorso nell'ambito dei comuni del Valdarno e se richiesto anche fuori da detto territorio.

g) supporto alle Autorità Pubbliche competenti in caso di grave perturbativa alla viabilità comunale.

h) promuovere corsi di formazione, presso enti pubblici e privati, per l'addestramento di tutte le persone che intendano svolgere attività cinofila finalizzata alla Protezione Civile.

i) studiare , predisporre e sperimentare opportuni piani operativi e procedure d'intervento e reperibilità in accordo con le disposizioni nazionali, regionali, provinciali e comunali che disciplinano il servizio di Protezione Civile;

l) preparare cani e relativi soci-conduttori a presentarsi, al fine di qualificarsi nel migliore dei modi possibili, in prove sportive inerenti l'attività cinofila e sociale a livello sia amatoriale che agonistico.

3) Le attività di cui al comma precedente sono svolte dall'Associazione prevalentemente tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti. L'attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo nemmeno. Agli aderenti possono solo essere rimborsate dall'Associazione le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall'Assemblea dei soci. Ogni forma di rapporto economico con l'Associazione derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di Socio.

### **Art. 3**

#### **Risorse Economiche**

- 1) L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
  - a) contributi degli aderenti;
  - b) contributi privati;
  - c) contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
  - d) donazioni e lasciti testamentari;
  - e) rimborsi derivanti da convenzioni;
  - f) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
- 2) L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° Gennaio ed il 31 Dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Comitato Direttivo redige il bilancio e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei Soci entro il mese di Aprile.

### **Art. 4**

#### **Membri dell'associazione**

- 1) Il numero degli aderenti è illimitato. Sono membri dell'Associazione i Soci, cioè tutte le persone fisiche che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione.

### **Art. 5**

#### **Criteri di ammissione ed esclusione dei soci**

- 1) L'ammissione a Socio, deliberata dal Comitato Direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda da parte degli interessati.
- 2) Il Comitato Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa stabilita e deliberata annualmente dall'Assemblea in seduta ordinaria.
- 3) Sull'eventuale reiezione di domande, sempre motivata, si pronuncia anche l'Assemblea.
- 4) La qualità di Socio si perde:
  - a) per recesso;
  - b) per mancato versamento della quota associativa annuale;
  - c) per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
  - d) per persistenti violazioni degli obblighi statutari;
  - e) per l'instaurarsi di qualsiasi forma di rapporto di lavoro o di contenuto patrimoniale tra lo stesso e l'Associazione.
- 5) L'esclusione dei Soci è deliberata dall'Assemblea dei soci su proposta del Comitato Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al Socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione almeno due mesi prima dello scadere dell'anno in corso.
- 6) Il Socio, decaduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

### **Art. 6**

#### **Doveri e diritti degli associati**

- 1) I Soci sono obbligati:
  - a) ad osservare il presente Statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
  - b) a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti

dell'Associazione;

c) a versare la quota associativa di cui al precedente articolo;

d) a prestare la loro opera a favore dell'Associazione in modo personale, spontaneo e gratuito.

**2) I Soci hanno diritto:**

a) a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;

b) a partecipare all'Assemblea con diritto di voto;

c) ad accedere alle cariche associative;

d) a prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione, con possibilità di ottenerne copia dietro versamento delle relative spese.

## **Art. 7**

### **Organi dell'Associazione**

**1) Sono organi dell'Associazione;**

a) l'Assemblea dei Soci;

b) il Comitato Direttivo;

c) il Presidente

d) i Revisori dei Conti.

## **Art. 8**

### **L'Assemblea**

**1) L'Assemblea è composta da tutti i Soci e può essere ordinaria e straordinaria. Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni Socio non può ricevere più di una delega.**

**2) L'Assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività dell'Associazione ed inoltre:**

a) approva il bilancio preventivo e quello consuntivo relativamente ad ogni esercizio;

b) nomina i componenti il Comitato direttivo;

c) delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;

d) stabilisce l'entità della quota associativa annuale;

e) delibera la esclusione dei soci dall'Associazione;

f) si esprime sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati.

**3) L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Comitato Direttivo almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno tre membri del Comitato Direttivo, o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.**

**4) L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, sullo scioglimento anticipato.**

**5) L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente del Comitato Direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente e in assenza di entrambi da altro membro del Comitato Direttivo eletto dai presenti. Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto da recapitarsi almeno otto giorni prima della data di riunione oppure con avviso scritto da appendersi anche nella bacheca dell'Associazione ed altresì tramite comunicazione telefonica e telematica, comunque almeno 8 gg. prima della data di riunione.**

**6) L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei Soci intervenuti o rappresentati.**

**7) Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla**

maggioranza dei presenti, eccezion fatta per la deliberazione riguardante lo scioglimento dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo, che deve essere adottata con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

## **Art. 9**

### **Il Comitato Direttivo**

- 1) Il Comitato Direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a quattro e non superiore a sette nominati dall'Assemblea dei soci. Il primo Comitato direttivo è nominativo con l'atto costitutivo. I membri del Comitato direttivo rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili. Possono fare parte del Comitato esclusivamente gli associati.
- 2) Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti il Comitato decada dall'incarico il Comitato Direttivo può provvedere alla sua sostituzione nominando il primo tra i non eletti che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Comitato. Nel caso decada oltre la metà dei membri del Comitato, l'Assemblea deve provvedere alla nomina del un nuovo Comitato.
- 3) Il Comitato nomina al suo interno un Presidente, un vice-Presidente e un Segretario.
- 4) Al Comitato direttivo spetta di:
  - a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
  - b) predisporre il bilancio preventivo e bilancio consuntivo;
  - c) nominare il Presidente, il Vice-Presidente e il Segretario;
  - d) deliberare sulle domande di nuove adesioni;
  - e) provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci.
- 5) Il Comitato Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente e in assenza di entrambi dal membro più anziano.
- 6) Il Comitato Direttivo è convocato ogni mese e/o ogni qualvolta il Presidente, o in sua vece il Vice-Presidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne faccia richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.
- 7) I verbali di ogni adunanza del Comitato direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati gli atti.

## **Art. 10**

### **Il Presidente**

- 1) Il Presidente, nominato dal Comitato Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci.
- 2) Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente, anch'esso nominato dal Comitato direttivo.
- 3) Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Comitato Direttivo e in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell'adunanza immediatamente successiva.

## **Art. 11**

### **Collegio dei Revisori dei Conti**

- 1) Il Collegio dei Revisori dei Conti è formato da tre membri eletti dalla Assemblea degli Associati a maggioranza semplice e resta in carica quanto il Consiglio Direttivo.

- 2) Non possono essere eletti Revisori dei Conti i componenti il Consiglio Direttivo.
- 3) Il Collegio dei Revisori dei Conti ha il compito:
  - a) Verificare periodicamente la contabilità, la cassa e l'inventario dei beni mobili ed immobili;
  - b) Esaminare e controllare preventivamente il conto consuntivo e riferirne all'Assemblea degli Associati in sede di presentazione.
- 4) Possono essere elette nel Collegio dei Revisori dei Conti anche persone estranee non associate.

#### **Art. 12 Rimborsi**

- 1) Le attività di cui all'articolo 6 sono svolte dall'Associazione prevalentemente tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti. L'attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari, agli aderenti possono solo essere rimborsate dall'Associazione le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall'Assemblea degli associati. Ogni forma di rapporto economico con l'Associazione derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualifica di Socio.
- 2) Il Consiglio Direttivo delibera sulla gestione dei rimborsi, che dovrà essere in armonia con le disposizioni e le finalità Statutarie dell'Associazione.
- 3) Il Presidente dà attuazione alle delibere dell'Assemblea, compie i conseguenti atti giudiziari.

#### **Art. 13 Bilancio consuntivo e preventivo**

- 1) Il bilancio dell'Associazione è annuale;
- 2) Il bilancio contiene tutte le entrate e le spese relative al periodo di un anno;
- 3) Il bilancio preventivo contiene le previsioni di spesa e d'entrata per l'esercizio annuale successivo.
- 4) Il bilancio preventivo per l'esercizio annuale successivo è elaborato dal Comitato Direttivo; esso contiene in singoli capitoli le previsioni di spesa e delle entrate relative all'esercizio annuale successivo;
- 5) Il bilancio consuntivo è approvato dall'Assemblea e con maggioranza dei presenti previa approvazione del Collegio dei Revisori dei Conti;
- 6) Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'Associazione almeno 15 (quindici) giorni prima dell'Assemblea e può essere consultato da ogni Associato.

#### **Art. 14 Gratuità delle cariche associative**

- 1) Ogni carica associativa viene ricoperta a titolo gratuito salvo i rimborsi previsti per gli associati di cui al precedente art. 2.

#### **Art. 15 Norma finale**

- 1) In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio verrà devoluto ad altre Organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore.